



Tribunale Amministrativo Regionale
per l'Umbria
Carta dei Servizi



Via Baglioni, 3 - 06121 PERUGIA

La carta dei servizi del TAR Umbria – sede di Perugia vuole essere una guida ed uno strumento attraverso cui il Tribunale si rivolge all'utenza ed illustra in modo semplice, trasparente e completo le attività e i servizi forniti, con particolare riguardo alle procedure, ai criteri ed ai tempi di erogazione degli stessi.

L'attività del Tribunale non si esaurisce nell'esercizio della funzione giurisdizionale, di primo grado, per la tutela nei confronti della P.A. degli interessi legittimi e, in particolari materie espressamente indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

Strettamente funzionale a quest'ultima è l'attività amministrativa che è finalizzata a garantire il funzionamento complessivo della struttura, al miglioramento della qualità dei servizi e dei rapporti con l'utenza finale.

Si tratta in particolare di tutte quelle attività tese alla gestione delle risorse umane e strumentali – nell'ottica di una più efficiente ottimizzazione delle stesse – oltre che l'approvvigionamento dei beni e servizi necessari al funzionamento complessivo del Tribunale con la finalità del contenimento e razionalizzazione della spesa.

L'obiettivo è quello di incrementare e migliorare la comunicazione con gli uffici della giustizia amministrativa nell'ottica della funzione istituzionale svolta dal Tribunale amministrativo Regionale di tutela dei cittadini per la difesa dei propri diritti ed interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Il Segretario Generale T.A.R. Umbria
Avv. Caterina Grechi
c.grechi@giustizia-amministrativa.it



Dove siamo?

Il Tribunale Amministrativo regionale per l'Umbria è situato nel centro storico, al civico n. 3 in una delle vie più importanti della città, Via Baglioni.

Il T.A.R. è ospitato nei locali storici dell'antico Palazzo Florenzi costruito nel XVII secolo ed attribuito all'architetto Vignola.

Al primo piano del palazzo sono situati gli Uffici di Presidenza, di segreteria, l'Aula di udienza e al secondo la biblioteca.



Come si raggiunge?

In auto



si consiglia di lasciare la macchina al parcheggio di Pian di Massiano (E45, uscita Madonna Alta) e di prendere il minimetro fino al capolinea ("Pincetto") oppure lasciare l'auto in uno dei vari parcheggi circostanti il centro storico.

Minimetro



In treno



dalla stazione ferroviaria di Fontivegge con il minimetro' oppure con gli autobus delle linee TS, Z4 e da Piazza Partigiani con l'impianto di Scale mobili.

Come contattarci?

Centralino 075-575531.2.3.

e-mail urp.pg@giustizia-amministrativa.it

Posta certificata tarpg-segrprotocolloamm@ga-cert.it
(Non abilitata alla ricezione di atti processuali)

Sito internet www.giustizia-amministrativa.it

PEC abilitate alla ricezione di atti processuali:

Ricevimento ricorsi ed atti PAT pg_pat_deposito@pec.ga-cert.it

Quando siamo aperti?

Per deposito delle copie cartacee dei ricorsi, atti, rilascio copie e richiesta informazioni:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12;

Per deposito delle copie cartacee dei ricorsi, atti:

- Il sabato dalle ore 9,00 alle ore 12;

Chi siamo?

Al TAR Umbria è composto da una Sezione alla quale sono assegnati 4 magistrati.

Il Presidente del TAR Umbria è il dott. Raffaele POTENZA.

Consigliere	dott. Paolo AMOVILLI
Primo Referendario	dott. Enrico MATTEI
Referendario	dott.ssa Daniela CARRARELLI



Uffici:

Segretariato Generale:

Segretario Generale Avv. Caterina Grechi

- Affari generali e del personale
Assistente Graziella Lazzerini
Ausiliario Maurizio Volpi
- Ufficio Economato, Contabilità, Ragioneria
Funzionario Responsabile Francesca Bianconi
Assistente Valeria Santagata
- Referente informatico – Ufficio Relazioni con il pubblico
Assistente Informatico Lucia Matteucci

Sezione Giurisdizionale

- Segreteria
Funzionario Responsabile Marta Chiappini
- Ufficio Accettazione Ricorsi
Assistente Paola Giulivi
- Ufficio Archivio, Programmazione Udienze e Pubblicazioni
Assistente Claudio Mascioli
Assistente Paola Perrotta

Chi può rivolgersi al TAR? (art. 22 e 23 c.p.a.)

Nei giudizi davanti al Tribunale Amministrativo Regionale gli utenti possono presentare ricorso nonché stare in giudizio personalmente senza l'assistenza di un difensore in materia di:

- Accesso agli atti e trasparenza amministrativa;
- Controversie elettorali;
- Diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri;

In tutti gli altri casi è obbligatorio il patrocinio di un avvocato.



Il sito istituzionale della giustizia amministrativa è uno strumento rivolto sia agli avvocati, che tramite apposita autenticazione possono consultare l'area ad essi riservata, che ai privati cittadini i quali possono liberamente accedere:

- alle decisioni del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, anche attraverso un veloce ed efficiente motore di ricerca dedicato;
- ai principali dati identificativi dei ricorsi in forma anonima – ovvero senza riferimento all'identità delle parti – cliccando sulla sede di interesse nella sezione "Attività Giurisdizionale" e digitando il relativo anno e numero del ricorso;
- alle informazioni ed ai contatti del TAR, alla composizione dei collegi e al riparto delle materie delle singole sezioni consultando la voce "Organizzazione";
- ai ruoli di udienza e ai provvedimenti consultando il menù Attività Giurisdizionale alla voce Tar Perugia;
- al calendario annuale delle udienze consultando gli allegati nella sezione "Composizione";

Tutti gli avvocati, previa autenticazione, possono consultare le cause da loro patrocinare, con accesso ai loro fascicoli elettronici e scaricare i vari atti e documenti pubblicati in formato digitale.

Nell'ottica della semplificazione e dello snellimento delle attività degli uffici delle procedure amministrative relative all'attività degli uffici di segreteria del Tribunale e del contenimento delle spese, tutti gli avvisi di segreteria alle parti costituite sono effettuati unicamente a mezzo pec, che diventa così lo strumento prioritario di comunicazione ed interazione, che garantisce tracciabilità ed omogeneità nelle comunicazioni istituzionali.

IL PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO

Nel sito istituzionale della Giustizia Amministrativa è possibile consultare il D.lgs n. 104/2010 che disciplina il processo amministrativo.

Dal 1 gennaio 2017 è in vigore il processo amministrativo telematico che è stato di notevole impatto nell'ambito del processo amministrativo in quanto ha determinato la necessità della redazione e del deposito dei ricorsi introitati dalla medesima data, con modalità telematiche e con piena validità giuridica degli atti di parte.

Dal 1 gennaio 2018 anche per gli atti dei ricorsi depositati anteriormente al 2017 si applicano le norme in vigore per il PAT.

Il Codice del Processo Amministrativo all'art.136 comma 2 stabilisce che, salvo eccezioni espressamente previste dalla normativa, i difensori e le parti depositano tutti gli atti e documenti con modalità telematiche.

Anche gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti ai sensi dell'art.136 comma *2bis* sono sottoscritti con firma digitale.

I ricorsi, gli atti successivi e i documenti debbono essere obbligatoriamente depositati in via telematica seguendo le istruzioni di compilazione dei moduli presenti nel sito della Giustizia Amministrativa e devono essere inviati all'indirizzo pec indicato per il ricevimento dei ricorsi ed atti PAT.

Nel rispetto dei termini di legge è possibile effettuare il deposito 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

L'accesso al PAT avviene mediante la sezione del sito istituzionale denominata "Portale dell'avvocato" con l'inserimento di una password rilasciata dal sistema e della propria PEC che sarà quella presente nei Pubblici Elenchi (ReGIndE) e l'unica ritenuta valida dal Sistema(SIGA) per ogni comunicazione. Se il Collegio difensivo è composto da più avvocati questi devono essere inseriti. Le comunicazioni saranno inviate automaticamente a tutto il Collegio difensivo. L'avvocato ha dunque l'onere di indicare il proprio domicilio digitale (PEC) e di comunicarne le successive variazioni.

Rimane sempre possibile indicare un domicilio fisico oltre a quello digitale; si può inoltre procedere alle notificazioni presso la Segreteria del Tribunale solo nel caso in cui la PEC indicata come domicilio digitale non sia utilizzabile ed il domicilio fisico risulti essere eletto in un Comune diverso dalle sede del T.A.R..

Le comunicazioni tramite fax si possono effettuare solamente in caso di impossibilità di comunicare tramite PEC o in caso di malfunzionamenti del sistema informatico della Giustizia Amministrativa.

L'Avvocato per effettuare il deposito deve:

- scaricare dal sito istituzionale l'ultima versione di Adobe Acrobat Reader DC con il quale sarà possibile compilare i vari moduli in formato pdf;
- utilizzare un indirizzo di posta certificata risultante dai pubblici elenchi (ReGIndE)
- la firma digitale da apporre agli atti deve essere in formato **PADES**
- utilizzare i moduli scaricabili dal sito internet della G.A.
- allegare la dichiarazione di asseverazione all'originale cartaceo della copia informatica della procura e/o delle prove della notifica dell'atto;
- firmare digitalmente i moduli, gli atti e le asseverazioni di conformità;

Al termine della procedura di deposito del ricorso il sistema SIGA assegnerà un numero di **Registro Generale** che verrà comunicato in modo automatico entro 24 ore, all'avvocato attraverso la PEC. Tale messaggio attesterà l'avvenuta ricezione e l'avvenuto deposito del ricorso.

Il fascicolo processuale è interamente telematico, tutti gli atti, documenti e i provvedimenti vengono redatti come "nativi digitali" oppure sono copie informatiche di documenti analogici (scansionate) e asseverate.

Fino al **1 gennaio 2019** (salvo ulteriori proroghe) è **obbligatorio** il deposito di almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi muniti di asseverazione di conformità al deposito telematico.

E' attivo un servizio Help desk dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 19 a disposizione degli avvocati, dei cittadini e delle pubbliche amministrazioni per rispondere relativamente a questioni di natura tecnica. (06-68273131 oppure helpdesk-pat@giustizia-amministrativa.it)

Nel sito web www.giustizia-amministrativa.it nella sezione dedicata al PAT oltre ai moduli per il deposito degli atti e documenti sono presenti video tutorial, documentazione operativa e FAQ costantemente aggiornati.

- Ufficio Relazioni con il pubblico
- Mini Urp - servizio accettazione ricorsi

E' l'ufficio del Tribunale dedicato alla comunicazione con i cittadini.

L'obiettivo è quello di aiutare il cittadino ad orientarsi all'interno degli uffici e a trovare le risposte di cui ha bisogno garantendo il diritto d'accesso agli atti e favorendo la trasparenza amministrativa.

All'ufficio relazioni con il pubblico ci si può rivolgere per:

- avere informazioni su prestazioni, servizi, attività e strutture del Tribunale;
- conoscere le diverse procedure del Tribunale ed essere indirizzati ai diversi uffici di cui si compone la struttura;
- presentare segnalazioni, reclami, proposte e suggerimenti;

Il Mini Urp è stato istituito appositamente per affiancare i ricorrenti non avvocati che depositano ricorso in proprio e non sono dotati di firma digitale e indirizzo Pec i quali si potranno rivolgere al Mini Urp anche per il deposito degli atti successivi ed eleggere domicilio presso la Segreteria del TAR.

Se invece il cittadino possiede pec e firma digitale ma incontra comunque difficoltà nella compilazione dei moduli potrà comunque rivolgersi al Mini Urp per ricevere assistenza.

In tal caso, il cittadino, deve essere prima di tutto registrato nell'anagrafica "Cittadini/persone fisiche" accessibile dal Portale del personale dell'Ufficio Ricevimento ricorsi.

Si inserisce nome e cognome, codice fiscale ed indirizzo Pec per ottenere l'accredito, a seguito del quale si ricevono nella pec le proprie credenziali per accedere al Portale dell'avvocato e visualizzare il ricorso che si deposita in proprio.

Anche gli ausiliari del giudice (consulente tecnico, verificatore e commissario ad acta) possono avvalersi del Mini Urp per il deposito degli atti e documenti richiesti.

Non possono invece avvalersi dell'ausilio del Mini Urp le Amministrazioni che non si sono ancora dotate di indirizzo pec che risulti dai pubblici registri gestiti dal Ministero della Giustizia

Non rientra fra le attività del mini Urp quella diretta a fornire una consulenza di tipo legale.

Dove si depositano le copie di cortesia degli atti (memorie, documenti, istanze etc.)?

Le copie degli atti devono essere depositati presso l'ufficio accettazione sito al primo piano del Tribunale negli orari di apertura dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 12.

Quante copie devono essere depositate?

A decorrere dal 1° gennaio 2017 e almeno sino al 1° gennaio 2019, ai sensi dell'art. 4 comma 7, d.l. 168/2016, come modificato dall'art.1, comma 1150, della legge di bilancio 2018, deve essere depositata almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l'attestazione di conformità al relativo deposito telematico. Secondo le indicazioni fornite dal Segretario Generale della Giustizia Amministrativa con nota del 27 gennaio 2017 è auspicabile il deposito di almeno due copie cartacee.

Chi contattare?

Ufficio Accettazione:

Assistente Sig.a Paola Giulivi

Tel. 075-57553214

Fax: 075-5735201

Assistente

informatico Sig.a Lucia Matteucci

Tel. 075-57553203

TRATTAZIONE DEI RICORSI

Annualmente il Presidente provvede con decreto a stabilire il calendario delle udienze e delle camere di consiglio nonché la composizione dei collegi giudicanti in base ai criteri fissati dal Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa.





**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELL' UMBRIA**

**Decreto n. 2/2017
Calendario delle Udienze Pubbliche e delle Camere di Consiglio**

ANNO 2018

Mesi	Udienze Pubbliche e Camere di Consiglio		Note
GENNAIO	16	30	
FEBBRAIO	13	27	
MARZO	13	27	
APRILE	10	24	
MAGGIO	8	22	
GIUGNO	12	26	
LUGLIO	10	24	
AGOSTO			
SETTEMBRE	4	25	
OTTOBRE	9	23	
NOVEMBRE	6	20	
DICEMBRE	4	18	

Solo Camera di Consiglio
con inizio ore 9.30

Le sedute inizieranno alle ore 9,30.

Perugia, 10 gennaio 2017

IL PRESIDENTE
(Dott. Raffaele Potenza)
POTENZA RAFFAELE
Date 12.01.2017 10:07:29 CET



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELL' UMBRIA**

**Decreto n. 1/2018 prot. n. 129 del 30.01.2018
Calendario delle Udienze Pubbliche e delle Camere di Consiglio**

ANNO 2019

Mesi	Udienze Pubbliche e Camere di Consiglio		Note
GENNAIO	15	30	
FEBBRAIO	12	26	
MARZO	12	26	
APRILE	16	30	
MAGGIO	7	21	
GIUGNO	4	18	
LUGLIO	9	23	
AGOSTO			
SETTEMBRE	10	24	Solo Camera di Consiglio con inizio ore 9.30
OTTOBRE	8	22	
NOVEMBRE	5	19	
DICEMBRE	3	17	

Le sedute inizieranno alle ore 9,30.

Perugia, 30 gennaio 2018

IL PRESIDENTE
(Dott. Raffaele Potenza)

Il ruolo dei ricorsi da trattare in Camera di Consiglio è disponibile almeno tre giorni prima della data della stessa nel sito web della giustizia amministrativa nella sezione del TAR Umbria – Perugia.

In Udienza Pubblica, i magistrati amministrativi, i difensori delle parti e il personale di segreteria sono tenuti ad indossare la toga.

Alla discussione della camera di consiglio possono partecipare solamente i difensori delle parti costituite.

Gli esiti dei ricorsi cautelari, discussi nella Camera di Consiglio, spediti in decisione e pubblicati, sono resi disponibili nel sito web della giustizia amministrativa nella pagina dedicata al TAR Umbria – Perugia.



CONTRIBUTO UNIFICATO – CONTROLLO E SANZIONI – RIMBORSO
(T.U. in materia di spese di giustizia D.P.R. 30 maggio 2002 n.115)

La proposizione di un ricorso presso il T.A.R. comporta il versamento del contributo unificato, il cui importo varia in base alla materia ed alla tipologia del ricorso. In alcuni casi specificatamente indicati dalla legge, è prevista l'esenzione.

Il pagamento è dovuto all'atto del deposito:

- del ricorso
- dei motivi aggiunti
- del ricorso incidentale

Dal **1 gennaio 2018** il contributo unificato deve essere versato esclusivamente attraverso il modello F24 "Elide" o "EP" e depositato telematicamente secondo le procedure del PAT.

Per ciò che concerne la compilazione ed il pagamento del modello suddetto si fa riferimento alle istruzioni presenti nel sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.

I codici tributo da utilizzare sono:

Codice Ufficio	8R2
	Codice Tributo
Tipo Tributo	
Contributo unificato per ricorsi promossi dinanzi al giudice amministrativo	GA01
Contributo unificato per ricorsi incidentali dinanzi al giudice amministrativo	GA02
Contributo unificato per i motivi aggiunti a ricorsi promossi dinanzi al giudice amministrativo	GA03
Contributo unificato per ricorsi straordinari dinanzi Presidente della Repubblica	GA04
Contributo unificato per ricorsi straordinari al Presidente della Regione Sicilia	GA05
Contributo unificato a seguito di invito al pagamento Da parte della Giustizia Amministrativa – art. 248 DPR.115/2002	GA06
SANZIONE – ar. 16, co.1-bis DPR 115/2002	GAOS
INTERESSI – ar. 16, co.1-bis DPR 115/2002	GAOZ

La quietanza di pagamento deve essere allegata dall'Avvocato al Modulo di deposito del ricorso o dell'atto come si evince nelle relative istruzioni consultabili nel sito www.giustizia-amministrativa.it – sezione – Processo amministrativo Telematico – alla voce "Contributo Unificato".

Il mancato pagamento in tutto o in parte del contributo unificato non produce l'inammissibilità del ricorso, ma obbliga l'ufficio a procedere al recupero coattivo del tributo, attraverso la notifica di un invito al pagamento delle somme dovute.

Il contributo deve essere corrisposto entro 30 giorni dalla ricezione dell'avviso e nei dieci giorni successivi deve essere depositata, nel relativo ricorso ed attraverso le modalità previste dal PAT, la relativa quietanza di pagamento. Nel caso in cui la parte non provveda nei termini indicati, l'ufficio procederà all'iscrizione a ruolo con addebito degli interessi e della relativa sanzione:

- se il pagamento del contributo unificato e della sanzione avviene entro il 60° giorno dalla notifica dell'invito al pagamento **sara' pari al 33% dell'importo dovuto e non versato;**
- se il pagamento del contributo unificato e della sanzione avviene tra il 61° e il 90° giorno dalla notifica dell'invito al pagamento **sara' pari al 150% dell'importo dovuto e non versato;**
- se il pagamento del contributo unificato e della sanzione avviene successivamente al 90° giorno dalla notifica dell'invito al pagamento **sarà pari al 200% dell'importo dovuto e non versato.**

L'ufficio procede, invece, al rimborso del contributo unificato, nel caso in cui si fosse effettuato un versamento di somme non dovute o eccedenti.

Per il diritto al rimborso da esercitarsi nel termine di decadenza di due anni dal versamento, può essere utilizzata l'apposita modulistica (all.1)

Di seguito vengono indicati gli importi dovuti e i casi di esenzione per le tipologie di ricorso più frequenti tenendo presente che tali importi sono quelli in vigore al momento della redazione della Carta dei servizi e che pertanto si invitano gli Avvocati, in caso di dubbio, a verificare con gli uffici competenti gli eventuali aggiornamenti degli importi:

TIPOLOGIA DI RICORSO	IMPORTO
Ricorso ordinario Ricorso per ingiunzione Ricorso risarcimento danno per equivalente Ricorso avverso il silenzio dell'Amministrazione con contestuale istanza risarcitoria	650,00
Ricorso con rito abbreviato di cui al libro IV, titolo V, del Codice [ad eccezione dei ricorsi ex art. 119 comma 1, lett. a) e b)] compreso il caso di altre disposizioni che richiamino tale rito	1.800,00
Ricorso di cui all'art. 119 comma 1, lett.a) e b) Per le controversie il cui valore è pari o inferiore a 200.000,00 euro e per le controversie di valore indeterminato ed indeterminale;	2.000,00
per le controversie di valore superiore a 200.000,00 euro e fino ad 1.000.000,00 di euro;	4.000,00
per le controversie di valore superiore a 1.000.000,00 di euro e se manca la dichiarazione di cui all'art. 14 comma 3-bis, T.U. n. 115/2002;	6.000,00
Ricorso in materia di accesso ai documenti, silenzio e ottemperanza	300,00
Ricorso in materia di "diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno, di ingresso nel territorio dello stato"	300,00
Ricorso in materia di pubblico impiego, ivi compreso quello in materia di accesso all'impiego (concorsi), limitatamente alle ipotesi in cui la parte sia titolare di un reddito imponibili ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione superiore a 34.585,23	325,00
Ricorso in materia di pubblico impiego, ivi compreso quello in	150,00

materia di accesso all'impiego (concorsi), nelle controversie individuali di lavoro, proposto per l'esecuzione del giudicato ovvero per l'accesso agli atti della P.A. ovvero con il rito del silenzio, limitatamente all'ipotesi in cui la parte sia titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a 34.585,23	
Ricorso proposto in materia di previdenza e assistenza obbligatorie compresi i ricorsi per l'esecuzione del giudicato, per l'accesso e il silenzio, limitatamente all'ipotesi in cui la parte sia titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a 34.585,23	43,00
Motivi aggiunti di impugnazione provvedimenti diversi da quelli del ricorso Ricorso incidentale e domanda riconvenzionale	L'importo è calcolato in relazione alla tipologia di contenzioso azionato.
Ricorso concernente controversie relative ad infrastrutture strategiche ex art. 125 del c.p.a.	L'importo è calcolato in relazione alla tipologia di contenzioso azionato.
Opposizione di terzo	L'importo è calcolato in relazione alla tipologia di contenzioso azionato, aumentato della metà.
Revocazione sentenza di primo grado	L'importo è calcolato in relazione alla tipologia di contenzioso azionato, aumentato della metà.
Azione di nullità in via autonoma	L'importo è calcolato in relazione alla tipologia di contenzioso azionato
Trasposizione di ricorso straordinario e riproposizione di ricorso a seguito di <i>translatio iudicii</i>	Va corrisposta la differenza tra quanto versato in precedenza e l'importo dovuto in relazione alla tipologia di giudizio azionato davanti al TAR
Ricorso in materia di riparazione ex L.89/01 (legge Pinto)	Esente
Riassunzione	Esente
Ricorso per assegnazione insegnante sostegno e alunni diversamente abili compresi i ricorsi per l'esecuzione del giudicato, per l'accesso e il silenzio	Esente
Istanza di correzione di errore materiale	Esente
Ricorso in materia di pubblico	Esente

impiego, ivi compreso quello in materia di accesso all'impiego (concorsi), nonché le controversie individuali di lavoro, proposto per l'esecuzione del giudicato ovvero per l'accesso agli atti della P.A. ovvero con il rito del silenzio, limitatamente all'ipotesi in cui la parte sia titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, inferiore a 34.585,23	
Ricorso proposto in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, compresi i ricorsi per l'esecuzione del giudicato, per l'accesso e il silenzio, limitatamente all'ipotesi in cui la parte sia titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, inferiore a 34.585,23	Esente
Ricorso in materia elettorale	Esente
Ricorso in materia di leva militare	Esente
Ricorso in materia di accesso alle informazioni ambientali	Esente
Ricorso in materia di accesso in corso di causa	Esente
Ricorso in materia di ricongiungimento familiare e di permessi di soggiorno per motivi familiari ex art. 30 D.lgs 286/1998	Esente
Istanza di ricusazione	Esente
Incidente di esecuzione nell'ambito del giudizio di ottemperanza	Esente
Ricorso delle vittime della criminalità organizzata e delle vittime del dovere	Esente

Si fa presente che nei ricorsi in materia di **APPALTI** per valore della lite si intende l'importo a base d'asta individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara; nei ricorsi contro i provvedimenti delle Autorità Indipendenti, in caso di controversie riguardanti l'irrogazione di sanzioni, il valore si riferisce alla somma di queste.

L'importo a base d'asta deve essere indicato nel ricorso. La mancata indicazione dello stesso, comporta l'applicazione dell'importo massimo di €. 6.000.000.

Chi contattare?
Sig.a Marta Chiappini
E-mail: m.chiappini@giustizia-amministrativa.it
Tel. 075-57553206



IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

L'Istituto del patrocinio a spese dello Stato garantisce il diritto costituzionale di difesa.

Esso consente ai cittadini non abbienti di poter nominare un avvocato e farsi assistere a spese dello Stato.

L'ammissione anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato è decisa da una Commissione composta da due magistrati amministrativi nominati dal Presidente del T.A.R. e da un avvocato nominato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo in cui ha sede l'organo. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Tribunale.

Quali sono le condizioni per l'ammissione?

Le condizioni per l'ammissione al beneficio sono indicate dall'art. 76 T.U. 115/2002, a norma del quale può essere ammesso al patrocinio il soggetto titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione non superiore a Euro 11.493,82 (importo aggiornato con decreto 16 gennaio 2018, pubblicato nella G.U. serie Generale n. 49 del 28 febbraio 2018).

Ai fini della determinazione del limite di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. Il reddito complessivo è costituito dal reddito del dichiarante nel caso in cui lo stesso non conviva con alcun familiare. In caso di convivenza, invece, è dato dalla somma dei redditi conseguiti da ogni componente della famiglia compreso il richiedente.

Come si presenta la domanda?

L'interessato può chiedere, personalmente oppure attraverso il suo difensore, di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo con apposita istanza.

L'istanza può essere depositata in via telematica oppure in formato cartaceo presso l'Ufficio accettazione del TAR, (originale e due copie) dal Lunedì al Sabato dalle ore 9 alle ore 12

Cosa deve contenere la domanda?

L'istanza, redatta sulla base della modulistica allegata (All. 2), deve contenere una breve descrizione della vicenda e dei motivi dell'impugnazione, al fine di consentire alla Commissione di valutare il cosiddetto "*fumus boni juris*" e deve essere accompagnata dalla documentazione comprovante il reddito del richiedente;

La Commissione decide sull'istanza con decreto succintamente motivato, il quale è comunicato alla parte in tempi brevi.

In caso di rigetto, l'interessato o il difensore possono formulare opposizione, sulla quale decide il Magistrato competente a pronunciarsi sul ricorso nel merito.

In caso di ammissione al patrocinio, copia della documentazione prodotta dall'istante viene trasmessa agli Uffici Finanziari per gli accertamenti di competenza relativi al reddito dichiarato.

In caso di esito negativo del controllo riguardante il reddito viene immediatamente disposta la revoca del beneficio.

COMMISSIONE PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Ai sensi dell'art. 14, allegato 2, c.p.a., presso ogni Tribunale Amministrativo Regionale e relative sezioni staccate è istituita una Commissione per l'ammissione anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato.

La Commissione è composta da due magistrati amministrativi designati dal Presidente del T.A.R., il più anziano dei quali assume le funzioni di presidente della commissione, e da un avvocato designato dal Presidente dell'Ordine degli avvocati del capoluogo in cui ha sede l'organo.

Per ciascun componente sono designati membri supplenti.

Esercita le funzioni di segretario la Sig.ra Paola Giulivi e in sua assenza la sig.ra Lucia Matteucci.

Nessun compenso spetta ai componenti della commissione.

Chi contattare?

Segretario Commissione Sig.a Paola Giulivi

e-mail p.giulivi@giustizia-amministrativa.it

tel.075-57553214

- *Segretario supplente*

Sig.a Lucia Matteucci

e-mail l.matteucci@giustizia-amministrativa.it

tel. 075-57553203

Come si accede alle informazioni relative ai ricorsi?

Come si richiedono le copie degli atti e dei provvedimenti'?

Ai sensi dell'art. 76 disp.att. c.p.c. – applicabile anche al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno operato dall'art. 39 del c.p.a. – le parti e i loro difensori muniti di procura possono accedere agli atti e i documenti inseriti nel fascicolo e farsene rilasciare copia dal cancelliere, osservate le leggi sul bollo.

Relativamente ai fascicoli elettronici tutti gli avvocati, previa autenticazione possono consultare le cause da loro patrocinare con accesso ai loro fascicoli e scaricare i vari atti e documenti pubblicati in formato digitale.

Anche le parti non costituite possono accreditarsi per visualizzare il fascicolo depositando l'istanza di accesso al fascicolo telematico (c.d. istanza di visibilità) unitamente alla procura firmata digitalmente e asseverata e previa approvazione da parte della Segreteria, il fascicolo sarà visibile per 30 giorni.

Le parti ed i difensori delle parti costituite e gli altri soggetti autorizzati dalla legge possono richiedere il rilascio di copie di atti e documenti relative ai ricorsi di loro interesse (All.3).

I provvedimenti giurisdizionali sono invece pubblici e consultabili dal sito istituzionale della giustizia amministrativa.

La materia dei diritti di copia è regolata dal Testo Unico sulle Spese di giustizia (DPR 115/2002), dalla circolare del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa n. 15 del 2013 e successivi aggiornamenti.

Per i ricorsi depositati prima del 1 gennaio 2017 continuano ad applicarsi le norme precedentemente vigenti relative al rilascio copie e pagamento dei diritti di segreteria.

Per i ricorsi depositati con il PAT invece come esplicitato con circolare del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa n. 5 del 21 settembre 2017:

- Le copie semplici non sono soggette al pagamento di diritti in quanto possono essere estratti dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi; se invece la richiesta è effettuata presso gli uffici del T.A.R i diritti sono sempre dovuti.
- Per le copie autentiche i diritti non sono dovuti in quanto gli avvocati utilizzano il loro potere di autentica degli atti contenuti nel fascicolo informatico;
- Per le copie autentiche in forma esecutiva ai sensi dell'art. 475 c.p.c. i diritti sono dovuti.

La richiesta dell'apposizione di formula esecutiva sulla copia dei provvedimenti giurisdizionali deve essere effettuata telematicamente, dall'avvocato costituito o da altro difensore previa procura e dalla parte personalmente (se trattasi di accesso o elettorale).

Le richieste aventi carattere d'urgenza sono evase entro due giorni dalla presentazione, quelle non urgenti a partire dal terzo giorno libero.

La richiesta è soggetta al pagamento del diritto di copia sulla base degli importi indicati nell'allegata tabella (All.4): sono esenti dal pagamento del diritto di copia le controversie in materia di pubblico impiego ed elettorale (nelle materie per le quali

opera l'esenzione, il rilascio delle copie è soggetto al pagamento del solo costo del materiale di riproduzione).

Chi contattare?

- Per l'accesso ai fascicoli con udienza/camera di consiglio
- Per le copie dei provvedimenti
- Per il ritiro fascicoli definiti

Ufficio Ricorsi:

Sig. Claudio Mascioli

Dott.ssa Paola Perrotta

tel. 075-57553207

LA BIBLIOTECA

Presso la sede del TAR Umbria al secondo piano è presente una biblioteca giuridica a disposizione del personale di magistratura e amministrativo.

Il Magistrato referente per la gestione della biblioteca è il Presidente del Tribunale Dott. Raffaele Potenza.

Chi contattare?

Ufficio di Presidenza

Sig.a Graziella Lazzerini

075-57553202

Biblioteca TAR Umbria

Sig.a Lucia Matteucci

075-57553203

RECLAMI

Attraverso il modulo di reclamo allegato alla presente è possibile effettuare segnalazioni nel caso in cui si dovesse riscontrare il mancato rispetto dei principi fondamentali che devono caratterizzare l'attività ed il comportamento della Pubblica Amministrazione come la trasparenza, l'equità e la correttezza inviando una e-mail all'indirizzo urp.pg@giustizia-amministrativa.it.

L'Ufficio avrà cura di sottoporre i reclami all'attenzione del Presidente del T.A.R..
Attraverso la stessa modalità gli utenti possono formulare delle proposte o dare dei suggerimenti volti al miglioramento dell'erogazione dei servizi che saranno presi in considerazione ed analizzati.

Le segnalazioni effettuate in forma anonima non verranno prese in considerazione.

All.1

Istanza per il rimborso del contributo unificato di iscrizione a ruolo

All'UFFICIO GIUDIZIARIO ¹ DI _____

Il sottoscritto

Cognome

Nome

Data di Nascita

--	--	--

COMUNE DI NASCITA

PROV.

CAP

--	--	--

DOMICILIATO ² in via

COMUNE

Prov.

CAP

--	--	--	--

Recapito telefonico

Indirizzo di posta elettronica

--	--

avendo versato a titolo di contributo unificato l'importo di euro

in cifre

in lettere

data versamento

€		
---	--	--

CHIEDE

il rimborso della somma indebitamente versata di euro

in cifre

in lettere

€	
---	--

- IN RELAZIONE ALLA CAUSA ISCRITTA AL REGISTRO GENERALE N.

PARTI _____ / _____

¹ indicare l'ufficio giudiziario cui indirizzata l'istanza: Giudice di Pace, Corte d'Appello, Corte di Cassazione, Tar, Consiglio di Stato

² Indicare il domicilio solo se diverso dalla residenza



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'UMBRIA
PERUGIA**

**ALLA COMMISSIONE PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PRESSO IL TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'UMBRIA**

**DOMANDA PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
NEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO**

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____ residente in _____

_____ alla via _____

codice fiscale _____ telefono _____

in proprio

in qualità di legale rappresentante dell'ente/associazione

assistito dall'avvocato _____ con studio in _____
alla via _____

CHIEDE

di essere ammesso/a al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato per proporre ricorso avverso il provvedimento n. _____ del _____

emesso da _____

notificato il _____

INDICA

Ai sensi dell'art. 122 D. P. R. n. 115/2002, le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, corredate da ogni opportuna documentazione:



Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria

PRODUCE

i seguenti documenti che allega alla presente domanda:

- copia del provvedimento da impugnare
- dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il reddito percepito dall'interessato e del suo nucleo familiare nell'anno precedente la presentazione della presente istanza, producendo copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun membro (in caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, o di impossibilità di produrla, si vedano le successive "Avvertenze");
- fotocopia documento di identità
- fotocopia del codice fiscale del dichiarante e dei componenti nucleo familiare
- certificato in corso di validità dello stato di famiglia o autocertificazione dello stesso
- per i redditi prodotti all'estero da cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea, si deposita la certificazione dell'Autorità consolare competente, attestante la veridicità di quanto indicato con l'istanza di ammissione. Nel caso di oggettiva impossibilità di ottenere tale certificazione l'interessato dovrà produrre la documentazione attestante l'attività comunque svolta al fine di ottenere la certificazione stessa.

Perugia, _____

firma del richiedente



Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(ex art. 46 del D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ Prov (_____) il _____

residente in _____ Prov (_____) c.a.p. _____

alla via _____

Tel _____ C.F. _____

Consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazione mendaci nonché per il caso di formazione e/o uso di atti falsi, previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,

DICHIARA

1) che il proprio nucleo familiare è composto da n° _____ persone di seguito elencate:

a) Nome _____ nato a _____ Prov/
Stato _____ il _____ C.F. _____
parentela /affinità con il richiedente _____
reddito Euro _____

b) Nome _____ nato a _____ Prov/
Stato _____ il _____ C.F. _____
parentela/affinità con il richiedente _____
reddito Euro _____

c) Nome _____ nato a _____ Prov/
Stato _____ il _____ C.F. _____
parentela/affinità con il richiedente _____
reddito Euro _____

d) Nome _____ nato a _____ Prov/
Stato _____ il _____ C.F. _____
parentela/affinità con il richiedente _____
reddito Euro _____

e) Nome _____ nato a _____ Prov/
Stato _____ il _____ C.F. _____
parentela/affinità con il richiedente _____
reddito Euro _____



Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria

f) Nome _____ nato _____ Prov/Stato _____
il _____ C.F. _____
parentela/affinità con il richiedente _____
reddito Euro _____

g) Nome _____ nato _____ a _____ Prov/
Stato _____ il _____ C.F. _____
parentela/affinità con il richiedente _____
reddito Euro _____

- 2) che il reddito complessivo del nucleo familiare nell'anno precedente la presentazione della presente dichiarazione (vedasi le successive "Avvertenze") è stato pari ad Euro _____
- 3) di impegnarsi a comunicare, fino a che il processo non sia definitivo, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o dell'eventuale precedente comunicazione di variazione.

Perugia, _____

In fede (firma)

AVVERTENZE

Può essere ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito non superiore a **Euro 11.493,82**; detto reddito è riferito all'ultima dichiarazione dei redditi presentata entro i termini di legge (Art. 76 D.P.R. n. 115/2002)

In caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, o di impossibilità di produrla, l'interessato deve dichiararne la motivazione con apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione; in tali casi il reddito potrà essere comprovato anche da documentazione alternativa.

La dichiarazione sostitutiva di certificazione e la relativa documentazione devono fare riferimento ai redditi prodotti nell'anno precedente la domanda, dell'interessato e del suo nucleo familiare.

Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

Il reddito complessivo è costituito dal reddito del dichiarante nel caso in cui lo stesso non conviva con alcun familiare. In caso di convivenza, invece, è dato dalla somma dei redditi conseguiti da ogni componente della famiglia, compreso il richiedente.

L'istanza, corredata da tutta la documentazione, deve essere sottoscritta personalmente dall'interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal difensore ovvero, con le modalità di cui all'art. 38, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il richiedente, se richiesto, è tenuto, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.

In caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, copia della documentazione prodotta dal richiedente verrà trasmessa, ai sensi dell'art. 127 del D.P.R. 115/2002, agli Uffici Finanziari per gli accertamenti di competenza relativi al reddito dichiarato

La trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle Entrate è finalizzata ad accertare la veridicità delle dichiarazioni relative al reddito contenute nella domanda di ammissione.

In caso di esito negativo del suddetto controllo, verrà immediatamente disposta la revoca del beneficio.

La persona ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato durante il giudizio dovrà dichiarare se le condizioni economiche sue o del suo nucleo familiare sono mutate tanto da far venire meno i presupposti per il beneficio stesso: in tal caso il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione.

Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio formula l'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione o la multa previste dalle norme penali relative.

La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva ed il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato (art. 125 D.P.R. 115/2002).

Ai sensi dell'art. 81, primo comma, del D.P.R. 115/2002, l'avvocato eventualmente indicato dall'istante deve essere obbligatoriamente autorizzato dal competente Consiglio dell'ordine degli Avvocati al patrocinio a spese dello Stato.

Contatti:

Segretaria Commissione patrocinio a spese dello Stato:

Sig.ra Paola Giulivi

(in sostituzione Sig.ra Lucia Matteucci)

Telefono: 075/57553214-203



T.A.R.
Servizio rilascio copie

URGENTE

IL SOTTOSCRITTO _____
 DOCUMENTO IDENTITA' TIPO _____ N. _____
 DATA E LUOGO RILASCIO _____
 IN QUALITA' DI DIFENSORE DELEGATO PARTE
 C.F. AVVOCATO/PARTE _____
 NEL GIUDIZIO N. _____ DEL _____
 PEC/E-MAIL _____

chiede il rilascio di: n. _____ copia/e semplice
 n. _____ copia/e autentica
 n. _____ estratto con formula esecutiva
 n. _____ integrale con formula esecutiva

DECISIONE (SENTENZA)		ORDINANZA	
n.	anno	cautelare n.	anno
n.	anno	cautelare n.	anno
n.	anno	collegiale n.	anno
n.	anno	collegiale n.	anno
DISPOSITIVO		DECRETI	
n.	anno	cautelare n.	anno
n.	anno	decisorio n.	anno
DOCUMENTI			
N. RG	prot. n.		
N. RG	prot. n.		
N. RG	prot. n.		
VERBALI			
SU ricorso n.		data udienza	
SU ricorso n.		data udienza	

SEZIONE

LE COPIE RICHIESTE SONO ESENTI RIGUARDANDO CONTROVERSIE IN MATERIA DI:

<input type="checkbox"/> PUBBLICO IMPIEGO	Motivo della richiesta (*): (*) ad es.: integrazione del contraddittorio, proposizione di motivi aggiunti.
<input type="checkbox"/> ELETTORALE	
<input type="checkbox"/> ALTRO:	

Non rientrano nell'esenzione le copie richieste per azionare la legge n. 89/2001 (c.d. Pinto)

PRENOTAZIONE A DEBITO

firma

li

SPAZIO PER APPOSIZIONE MARCHE

N.B. Le copie dovranno essere ritirate entro un mese dalla richiesta. In mancanza l'ufficio si attivera' per il recupero.

All.4

DIRITTO DI COPIA SENZA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA'

(Allegato n. 6 all'articolo 267 D.P.R. n. 115/2002)

(importi aggiornati dal decreto 7 maggio 2015 e maggiorati del 50%, ai sensi del d.l. n. 193/2009, convertito dalla l.n. 24/2010)

Numero pagine	Diritto di copia forfetizzato non urgente	Diritto di copia forfetizzato urgente
Da 1 a 4	€ 1,46	€ 4,38
Da 5 a 10	€ 2,91	€ 8,73
Da 11 a 20	€ 5,81	€ 17,43
Da 21 a 50	€ 11,63	€ 34,89
Da 51 a 100	€ 23,25	€ 69,75
Più di 100	€ 23,25 +9,69 € ogni ulteriore 100 o frazioni di 100 pagine	€ 69,75 + 29,07 € ogni ulteriore 100 o frazioni di 100 pagine

DIRITTO DI COPIA AUTENTICA
(Allegato n. 7 all'articolo 267 D.P.R. n. 115/2002)

(importi aggiornati dal decreto 7 maggio 2015 e maggiorati del 50%, ai sensi del d.l. n. 193/2009, convertito dalla l.n. 24/2010)

Numero pagine	Diritto di copia forfetizzato non urgente	Diritto di copia forfetizzato urgente
Da 1 a 4	€ 11,63	€ 34,89
Da 5 a 10	€ 13,58	€ 40,74
Da 11 a 20	€ 15,50	€ 46,50
Da 21 a 50	€ 19,38	€ 58,14
Da 51 a 100	€ 29,07	€ 87,21
Più di 100	€ 29,07 +11,63 € ogni ulteriore 100 o frazioni di 100 pagine	€ 87,21 + 34,89 € ogni ulteriore 100 o frazioni di 100 pagine

DIRITTO DI COPIA SU SUPPORTO DIVERSO DA QUELLO CARTACEO
(Allegato n.8 all'articolo 269 D.P.R. n.115/2002)

Tabella a)

Tipo di supporto	Diritto di copia forfetizzato
Per ogni cassetta fonografica di 60 minuti o di durata inferiore	€ 3,87
Per ogni cassetta fonografica di 90 minuti	€ 5,81
Per ogni cassetta fonografica di 120 minuti o di durata inferiore	€ 6,46
Per ogni cassetta videofonografica di 180 minuti	€ 7,75
Per ogni cassetta videofonografica di 240 minuti	€ 9,70
Per ogni dischetto informatico di 1,44 MB	€ 4,54
Per ogni compact disc	€ 323,04

Tabella b)

Numero pagine	Diritto di copia forfetizzato
Da 1 a 4	€ 0,97
Da 5 a 10	€ 1,94
Da 11 a 20	€ 3,87
Da 21 a 50	€ 7,75
Da 51 a 100	€ 15,50
Più di 100	€ 15,50 + 6,46 € ogni ulteriore 100 o frazioni di 100 pagine



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'UMBRIA

PERUGIA

Modulo di reclamo

(da compilare in stampatello)

RECLAMO PRESENTATO DA:

COGNOME _____

NOME _____

NAT. A _____ PROV. _____ IL _____

VIA _____ CAP _____

OGGETTO DEL RECLAMO:

MOTIVO DEL RECLAMO:

PROPOSTA PER IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO:

Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali saranno utilizzati esclusivamente al fine di dare risposta al seguente reclamo.

DATA _____

FIRMA _____